

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: la rilevanza dei conti correnti intestati a terzi nell'accertamento fiscale

di Marco Bargagli

OneDay Master

Quadro d'insieme dei temi di Riforma dello Statuto del contribuente, dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

Ai sensi dell'[articolo 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 600/1973](#), e dell'[articolo 51, comma 2, n. 7, D.P.R. 633/1972](#), gli **organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria** possono inviare **richieste di dati, notizie e documenti** alle banche, alla Poste Italiane S.p.a., per le **attività finanziarie e creditizie**, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie.

Tale strumento, molto efficace, consente di individuare la **reale capacità contributiva del soggetto ispezionato** e, simmetricamente, **ricostruire il reddito del contribuente**.

Con l'espressione "**segreto bancario**" si intende il **vincolo di riservatezza** che caratterizza le **informazioni detenute dalle banche sul conto della propria clientela**.

Con la **L. 311/2004**, il Legislatore ha **ampliato la portata applicativa delle indagini finanziarie** e, in particolare, ha previsto:

- la **possibilità di inviare le richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria**, alle banche, alle Poste Italiane, a **tutti gli intermediari finanziari**, alle imprese di investimento, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio (SGR), alle società fiduciarie (L. 1966/1939), alle **società di investimento mobiliare (SIM)**, nonché alle **società di investimento non residenti iscritte all'albo** di cui all'[articolo 20, D.Lgs. 58/1998](#) (TUF);
- l'**ampliamento dell'ambito oggettivo delle indagini finanziarie**: mentre in precedenza era possibile richiedere, mediante l'invio di specifici questionari, unicamente **la copia dei conti intrattenuti con il contribuente** e degli "*ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti*", attualmente è possibile acquisire **tutti i dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi**;
- la **possibilità di acquisire esclusivamente in via telematica i dati e le notizie richieste**

(mentre in precedenza i dati venivano trasmessi in formato cartaceo).

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria intenda **attivare la procedura per l'acquisizione dei rapporti intrattenuti e delle operazioni effettuate dal contribuente con operatori finanziari**, la normativa prevede il rilascio di una **specificata autorizzazione da parte di un organo interno alla stessa Amministrazione**.

Dal punto di vista **strettamente procedurale**, come ben illustrato dalla **circolare 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, volume II, pagina n. 222 e ss.** l'intero *iter* delle indagini finanziarie si articola in **due fasi distinte**.

La prima fase, di rilevanza **esclusivamente interna alla struttura procedente**, prevede la **richiesta**, formulata dai verificatori al **Comandante Regionale**, di autorizzazione **ad accedere alla documentazione in possesso degli intermediari sul conto del contribuente nei cui confronti** vengano svolte le indagini.

L'Autorità adita è chiamata a **vagliare**, sul piano **sia della legittimità che del merito**, l'istanza pervenuta, provvedendo **in tempi congrui a formulare una risposta che determinerà la concessione dell'autorizzazione in questione o il suo diniego**, previa adeguata motivazione.

La seconda fase, di rilevanza esterna, prevede l'invio, sulla base dell'autorizzazione precedentemente concessa, delle **istanze di acquisizione delle informazioni agli operatori finanziari interessati**, individuati quali destinatari delle richieste, che provvederanno alla **trasmissione telematica delle relative risposte**, anche in senso negativo, **entro determinati termini**.

A livello operativo, il ricorso alle indagini finanziarie **rientra, quindi, nella piena discrezionalità dei verificatori** i quali, tuttavia, nel richiedere la prescritta autorizzazione all'acquisizione di **copia dei conti correnti all'Autorità competente** (Direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del Comandante regionale), devono indicare le **motivazioni** che spingono i **verificatori a ritenere necessario l'avvio dell'indagine finanziaria**.

Circa **l'opportunità di richiedere l'avvio delle indagini finanziarie**, la prassi amministrativa, con la circolare 1/2008, ha individuato le ipotesi al ricorrere delle quali appare quanto meno auspicabile **attivare lo strumento di indagine bancaria**, soprattutto in ragione della **particolare insidiosità e gravità dei fenomeni di evasione da fronteggiare**; tra queste casistiche possono essere comprese:

- le forme di **evasione totale o paratotale**;
- le ipotesi di **omessa tenuta delle scritture contabili o di loro tenuta in maniera palesemente inattendibile**;
- i casi di **frode fiscale e le altre fattispecie penali tributarie**;
- le situazioni di evidente e significativa sproporzione tra le manifestazioni di capacità

contributiva e i redditi dichiarati dai contribuenti (Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare 1/2008, volume III, parte V – le indagini finanziarie – capitolo 2, pagina n. 26).

L'ambito di applicazione delle indagini finanziarie deve normalmente riguardare **i contribuenti nei confronti dei quali siano in corso attività istruttorie volte alla ricostruzione dell'obbligazione tributaria e al controllo del corretto assolvimento degli adempimenti fiscali previsti dall'ordinamento tributario.**

Tra i destinatari del potere istruttorio possono anche **rientrare terzi soggetti** che, per quanto non direttamente interessati dalle attività ispettive, **risultino titolari di rapporti o esecutori di operazioni in realtà riconducibili al contribuente ispezionato.**

L'estensione a terzi delle indagini finanziarie è certamente legittima, ma **resta subordinata alla sussistenza di elementi indiziari che lascino presumere ipotesi di fittizia intestazione.**

Sul punto, la **giurisprudenza di legittimità** ha chiarito che le indagini finanziarie **possano essere estese:**

- **al coniuge del contribuente**, sulla base della mera **sussistenza del rapporto familiare** (Corte di cassazione, Sez. V, n. 21420/2012);
- **agli altri congiunti**, sempre che venga dimostrata **l'ingerenza degli stessi nell'attività aziendale o che l'intestazione a terzi sia fittizia** (Corte di cassazione, Sez. V, sentenze n. 17387/2010 e n. 17390/2010);
- **ai soci, amministratori o procuratori generali** di società di persone e a **ristretta base azionaria**, quando risulti provata, anche tramite presunzioni, la sostanziale riferibilità dei conti alla società sottoposta ad ispezione (*ex multis*, [Cassazione, Sez. VI, n. 20849/2016](#) e [Cassazione, Sez. V, n. 4788/2016](#), con riferimento alle società di capitali, nonché [Cassazione, Sez. V, n. 1464/2016](#), con riguardo **alle società di persone**).

In merito **all'utilizzabilità dei conti correnti intestati a soggetti terzi**, si cita il recente **orientamento espresso in apicibus** dalla suprema Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 5529/2025](#) pubblicata in data 02.03.2025, ove gli ermellini hanno chiarito che per quanto riguarda la **verifica estesa a rapporti intestati a soggetti terzi**, è utilizzabile la "**presunzione legale relativa**" prevista dall'[articolo 32, D.P.R. 600/1973](#), non rientrando la fattispecie **nell'ipotesi di doppia presunzione.**

I giudici di Piazza Cavour sottolineano che, in relazione ai conti correnti **formalmente intestati a terzi**, si è affermato che gli articoli [32, D.P.R. 600/1973](#), e [51, D.P.R. 633/1972](#), **autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su detti ultimi**, che si ha motivo di ritenere **connessi ed inerenti al reddito del contribuente acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai medesimi, anche sulla base di semplici "elementi indiziari".**

L'elaborazione giurisprudenziale espressa in sede di legittimità ha confermato che all'utilizzabilità dei dati *“non è di ostacolo il divieto di doppia presunzione”*, attenendo quest'ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un'altra presunzione semplice e non già al rapporto con una presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie esaminata nel giudizio di legittimità ([Cassazione n. 15003/2017](#), [n. 1898/2016](#) e n. 27032/2007).

Pertanto, conclude la suprema Corte, in caso di conti bancari di cui sia formalmente titolare il contribuente, la presunzione che gli importi versati siano frutto di compensi è immediatamente applicabile.

Tuttavia, nel caso di conti intestati a terzi, l'Ufficio finanziario, al fine di avvalersi della presunzione legale prevista dall'ordinamento giuridico, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nell'effettiva disponibilità del contribuente al quale, pertanto, sono attribuibili le movimentazioni fiscalmente rilevanti ([Cassazione n. 25663/2022](#), [n. 32974/2018](#), n. 5849/2012 e n. 374/2009).